

## **TI\_GERICHTE 16.2000.90 vom 26. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.90)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.90 du 26 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.90 del 26 settembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000  
16.2000.90

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00090 Lugano 26 settembre 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 2000 presentato da contro la sentenza 2 agosto 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 20 giugno 2000 da \_\_\_\_\_ (rapp. \_\_\_\_\_) con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 541.60 lordi oltre accessori, pretesa accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale della convenuta, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 20 giugno 2000 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ A, titolare della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ presso la quale ha lavorato in qualità di assistente di farmacia dal 1° dicembre 1999 al 20 febbraio 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 541.60 a saldo delle proprie pretese salariali; che con sentenza 2 agosto 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia ha accolto le pretese dell'istante, mentre ha respinto quelle fatte valere in via riconvenzionale dalla datrice di lavoro a titolo salari pagati in eccedenza; che con scritto 28 agosto 2000, confermato il 12 settembre 2000, \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolatata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC); che quindi al momento dell'inoltro del ricorso 28 agosto 2000 il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto; che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale -in linea di principio- nell'ambito del diritto pubblico, l'indicazione dei rimedi di diritto in procedura civile non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 22); che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia:

1. Il ricorso 28 agosto 2000 \_\_\_\_\_ è irricevibile in quanto tardivo .
2. Il presente

giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla  
Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale  
d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.